

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione della nozione di «selettività» di cui all'articolo 107 TFUE, in quanto le misure adottate presenterebbero un carattere selettivo. Il presente motivo si suddivide in tre parti:
- la prima parte, vertente sull'argomento secondo cui gli OPCA non avrebbero il potere di discriminare tra le diverse formazioni che corrispondono ad una medesima esigenza e che sono state tutte riconosciute dallo Stato francese;
  - la seconda parte, vertente sull'argomento secondo cui gli interventi dello Stato francese produrrebbero l'effetto di trarre in inganno gli OPCA circa gli strumenti di formazione che soddisfano i requisiti legali e che possono essere rimborsati;
  - la terza parte, vertente sull'argomento secondo cui la disparità di trattamento tra i due sistemi di formazione (CACES® e PCE®) non trova alcuna giustificazione nella natura o nell'economia generale del sistema di riferimento.

---

**Ricorso proposto il 14 agosto 2018 — XB/BCE**

**(Causa T-484/18)**

(2018/C 373/15)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* XB (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

*Convenuta:* Banca centrale europea (BCE)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni del 6 novembre 2017 e del 4 dicembre 2017, con cui il ricorrente è stato informato che non aveva diritto a determinati assegni (assegno di famiglia, assegno per figlio a carico, indennità scolastica, indennità prescolastica);
- di conseguenza, ingiungere il pagamento dei corrispondenti importi a decorrere dalle date richieste, aumentati degli interessi maturati (al tasso della BCE maggiorato di due punti percentuali). Occorre tener conto del fatto che i pagamenti correttivi non corrispondenti al mese in cui sono stati versati dovrebbero essere soggetti all'imposta alla quale sarebbero stati soggetti se fossero stati effettuati al momento debito, in conformità del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/68 <sup>(1)</sup>;
- ove necessario, annullare la decisione del 5 luglio 2018 con cui è stato respinto il reclamo interno presentato dal ricorrente il 29 marzo 2018;
- ove necessario, annullare le decisioni del 2 febbraio 2018 con cui è stata respinta la richiesta di riesame amministrativo presentata dal ricorrente il 15 dicembre 2017;
- condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi:

1. Primo motivo, vertente sul fatto che le condizioni del rapporto di lavoro di breve durata della BCE e la normativa di quest'ultima relativa ai rapporti di lavoro di breve durata sono contrarie al diritto (eccezione di illegittimità).
  - Le condizioni del rapporto di lavoro di breve durata della BCE e la normativa di questa relativa ai rapporti di lavoro di breve durata violano, in primo luogo, i diritti del bambino e i principi di tutela della famiglia e di non discriminazione stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in secondo luogo, il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e, in terzo luogo, il principio di non discriminazione e di uguaglianza tra i contribuenti.

2. Secondo motivo, fondato sulla violazione di diritti collettivi per aver omesso di effettuare una corretta consultazione del comitato del personale della BCE al momento dell'adozione delle condizioni e della normativa della BCE relativa ai rapporti di lavoro di breve durata.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU 1968, L 56, pag. 8; EE 01/01, pag. 136).

---

**Ricorso proposto il 20 agosto 2018 — Puma / EUIPO — Destilerias MG (MG PUMA)**

**(Causa T-500/18)**

(2018/C 373/16)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: P. Trieb and M. Schunke, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Destilerias MG SL (Vilanova i la Geltru, Spagna)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea MG PUMA — Domanda di registrazione n. 15 108 848

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 giugno 2018 nel procedimento R 2019/2017-2.

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla Commissione di ricorso.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 22 agosto 2018 — Pharmadom / EUIPO — IRF (MediWell)**

**(Causa T-502/18)**

(2018/C 373/17)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Pharmadom (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: M-P. Dauquaire, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* IRF s. r. o. (Bratislava, Slovacchia).